

# Lavoro occasionale agricolo con stagionalità «allargata»

## Circolare Inps

Il contratto è applicabile a tutte le attività svolte in precisi periodi dell'anno

Interessate tutte le imprese senza limiti dimensionali  
Compensi sempre tracciabili

### Roberto Caponi

Con la circolare 102/2023, pubblicata lo scorso 12 dicembre, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle «prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato», la nuova tipologia contrattuale introdotta in via sperimentale, per il biennio 2023-2024, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 344-354, legge 197/2022) in sostituzione del contratto di prestazione occasionale (cosiddetto voucher di cui all'articolo 54 del Dl 50/2017), non più utilizzabile dalle imprese agricole.

Con il contratto di lavoro occasionale agricolo (Loagri) possono essere assunte, per non più di 45 giornate annue, solo alcune categorie di soggetti: disoccupati, percettori di Naspi o di Dis-Coll o del reddito di cittadinanza e assegno di inclusione, ovvero percettori di ammortizzatori sociali; pensionati di vecchiaia o di anzianità; giovani studenti con meno di 25 anni di età; detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno.

Con riguardo in particolare ai pensionati, l'Inps chiarisce che possono essere assunti non solo i titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità, ma anche i titolari di pensione anticipata, di pensione anticipata "precoci", di pensione "quota 100" (e "quota 102"), e di pensione anticipata flessibile (cosiddetta "quota 103").

Per quanto riguarda le imprese, non ci sono invece limiti dimensionali, nel senso che possono ricorrere a questa tipologia contrattuale tutti i datori di lavoro agricolo a prescin-

dere dal numero di dipendenti che occupano: l'importante è che l'attività da espletare sia di tipo stagionale. A questo proposito l'Istituto fornisce una definizione ampia di stagionalità, non legandola al Dpr 1525/63 ma rifacendosi a un concetto naturalistico, considerando stagionali tutte quelle attività, anche connesse, «che si svolgono in particolari periodi dell'anno, in funzione del ciclo biologico delle piante e degli animali», comprese le attività agrituristiche.

Il contratto di lavoro occasionale agricolo subordinato (Loagri) non può essere stipulato per assumere impiegati e non può essere utilizzato da Agenzie di somministrazione per fornire lavoratori occasionali a imprese agricole.

L'Inps chiarisce, inoltre, che a questo tipo di prestazioni occasionali si applica la disciplina lavoristica e previdenziale del rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato in agricoltura (Otd), in quanto compatibile. Ne consegue, che il compenso spettante deve essere corrisposto dal datore di lavoro mediante bonifici o altre modalità tracciabili (e non utilizzando voucher), sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro per gli Otd.

Sotto il profilo contributivo la circolare precisa che le denunce all'Inps dovranno essere effettuate utilizzando le medesime procedure informatiche utilizzate per la denuncia degli operai agricoli a tempo determinato (Uniemens-posagri). Sull'argomento l'Istituto fa però riserva di fornire ulteriori separate istruzioni operative, precisando che il pagamento potrà comunque essere effettuato alle scadenze ordinarie previste per gli altri lavoratori agricoli utilizzando il modello F24 precompilato dallo stesso Inps. La misura dei contributi è quella prevista per i datori di lavoro agricolo che operano in zona svantaggiata (riduzione del 68%), a prescindere dal luogo ove la prestazione venga effettuata.

## PLATEA RISTRETTA

### Gli interessati

il contratto di lavoro occasionale agricolo può essere sottoscritto solo con disoccupati, percettori di Naspi o di Dis-Coll o del reddito di cittadinanza e assegno di inclusione, ovvero percettori di ammortizzatori sociali; pensionati di vecchiaia o di anzianità; giovani studenti con meno di 25 anni di età; detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno